

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

4° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MARZO 2002

Presidenza del presidente RONCONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6		<i>ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . .</i>	Pag. 7
* DOZZO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	3			
PIATTI (DS-U)	5			

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni n. 3-00337, presentata dal senatore Piatti e da altri senatori, e n. 3-00363, presentata dalla senatrice De Petris, cui il Sottosegretario risponderà congiuntamente.

DOZZO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, risponderò appunto congiuntamente alle due interrogazioni, sottolineando come la vicenda legata all'utilizzo dell'aggettivo «fresco» nella commercializzazione del latte – oggetto di particolare attenzione da parte delle associazioni dei produttori agricoli e zootecnici, tanto da essere stato anche oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo – trae origine da quanto previsto alla lettera *h*) della circolare del Ministero delle attività produttive del 2 agosto 2001 n. 167. Con detta circolare il Ministero delle attività produttive precisa di voler fornire «informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari allo scopo di assicurare trasparenza commerciale e la tutela dei diritti dei consumatori».

Con tale circolare si vorrebbe chiarire che, in applicazione della normativa europea sull'etichettatura dei prodotti, le disposizioni previste dalla normativa nazionale (legge 3 maggio 1989, n. 169) sulla durabilità al consumo del latte non sono applicabili ai prodotti commercializzati in Italia, ma trasformati e confezionati in altri Paesi dell'Unione europea nel rispetto delle normative nazionali vigenti in detti Stati.

Ritenendo tale interpretazione non solo in contrasto con la normativa nazionale, ma anche con alcune disposizioni di rilievo comunitario, i produttori di latte italiani rappresentati da UNALAT (Unione nazionale delle associazioni di produttori di latte bovino) hanno presentato ricorso al TAR del Lazio. Detto giudice, nell'udienza del 15 novembre 2001, ha accolto la domanda cautelare presentata, ritenendo di poter ragionevolmente prevedere un esito positivo del ricorso «nella parte in cui si consente di etichettare come «latte fresco» prodotti, di importazione comunitaria, aventi un termine di scadenza superiore a quello di 4 giorni stabilito dall'articolo 5 della legge. 3 maggio 1989, n. 169».

Contro tale sospensiva il Ministero delle attività produttive ha proposto appello al Consiglio di Stato-Sesta sezione per l'annullamento della ordinanza del TAR del Lazio. Il Consiglio di Stato con ordinanza in data 15 gennaio 2002 ha accolto l'appello.

Nel settore del latte alimentare solo l'Italia, a differenza degli altri Paesi dell'Unione ove non esiste una specifica legislazione, ha adottato con la legge n. 169 del 1989 una normativa con cui (articoli 4 e 5) sono disciplinate in modo chiaro ed univoco le denominazioni commerciali del latte ed in particolare – per quel che ci riguarda – quelle relative al «latte fresco pastorizzato» e «fresco pastorizzato di alta qualità» unitamente ai relativi parametri di qualità e modalità di lavorazione.

Per quanto concerne i parametri qualitativi, la norma (articolo 4) prevede che il latte da denominarsi «latte fresco pastorizzato» provenga dalle stalle crudo allo stabilimento di confezionamento e che sia sottoposto entro le 48 ore dalla mungitura ad un solo trattamento termico di pastorizzazione blanda (72°C per 15 secondi ovvero temperature e tempi integranti un equivalente quantità di calore) e che il prodotto presenti al consumo: prova della fosfatasi alcalina negativa; prova della lattoperossidasi positiva; contenuto in siero proteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali.

La legge prevede altresì – allo stesso articolo 4 – che il «latte fresco pastorizzato» può essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualità» qualora – oltre a rispondere a particolari requisiti igienico-sanitari e di composizione con particolare riferimento al contenuto di grasso proteine, alla carica batterica totale ed alle cellule somatiche da definirsi con apposito decreto del Ministero della sanità – presenti al consumo un contenuto in siero proteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali. Al successivo articolo 5, comma 3, viene inoltre indicato che per tali tipologie di latte alimentare il termine di consumazione – da riportare sulla confezione con la menzione «da consumarsi entro» – non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

Al fine di favorire la corretta informazione e tutela dei consumatori l'Unione europea – ritenendo il rispetto di tale principio prevalente su quello della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento – ha introdotto, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, una norma, da ultimo codificata nella direttiva 2000/13 (peraltro ancora non recepita nell'ordinamento italiano), che prevede (articolo 5, comma 1, lettera c) – che «in casi eccezionali la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che esso designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione o della fabbricazione dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione».

A tale riguardo si osserva che alcuni dei latti prodotti in altri Paesi dell'Unione, attualmente commercializzati in Italia con una durata superiore al termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989 (i quattro giorni successivi a quello del confezionamento) subiscono un trattamento di risanamento sanitario, denominato microfiltrazione, non previsto dalla normativa italiana per le categorie di latte da denominarsi «fresco», non autorizzato da normative europee e non codificato nei Paesi di produzione e confezionamento del prodotto.

Su tale ultimo aspetto relativo alla tecnica denominata «microfiltrazione» con decreto ministeriale 13 marzo 2002 è stata costituita una Commissione tecnica con il compito di valutare la compatibilità di detta tecnica con le previsioni della citata legge n. 169 del 1989. Le conclusioni della Commissione potrebbero consentire all'Amministrazione di avere idonei elementi di valutazione per assumere specifiche iniziative in ambito comunitario.

Ritornando sulle considerazioni svolte precedentemente in ordine all'etichettatura, va posta attenzione alla sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000 (procedimento C-366/98). In detta sentenza la Corte ha statuito che la normativa comunitaria in materia di etichettatura non osta «ad una normativa nazionale la quale prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti». Dall'esame di detta decisione si desume la piena compatibilità della legge n. 169 con la normativa comunitaria in materia di etichettatura.

Dalle considerazioni che precedono deriva che deve ritenersi che – anche a garanzia del consumatore – in Italia la denominazione di «latte fresco» può essere riservata solamente al latte rientrante nelle caratteristiche della legge n. 169 del 1989.

Ne consegue che detta denominazione non può essere usata per il latte – anche prodotto in altri Paesi dell'Unione – che non corrisponda alle prescrizioni della legge in argomento sia per le caratteristiche della materia prima utilizzata che per i processi tecnologici impiegati. In applicazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci tale ultimo latte può essere liberamente commercializzato in Italia sempre che per esso non venga usata la denominazione di «fresco», essendo tale «qualificazione» riservata al latte che risponde alle caratteristiche ed ai processi produttivi di cui alla legge n. 169.

Né va da ultimo trascurato il fatto che la legge n. 169 risponde in maniera assolutamente moderna alle esigenze del consumatore che – sempre più attento alle sue scelte consapevoli – deve essere messo in grado di scegliere responsabilmente il prodotto che intende consumare senza che l'etichettatura lo tragga in inganno sulle caratteristiche del prodotto e del processo che il medesimo ha subito.

Aggiungo che sono in corso attivi e frequenti contatti fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche agricole, e ribadisco che il Dicastero parte dall'irrinunciabile assunto della piena vigenza della citata legge n.169.

PIATTI (*DS-U*). Signor Presidente, replicherò oltre che per l'interrogazione di cui sono primo firmatario, anche in relazione all'interrogazione n. 3-00363 della senatrice De Petris (cui avevo già dichiarato di voler apporre la mia firma).

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno,

in quanto è emersa una precisa volontà politica del Ministero delle politiche agricole in relazione alle gravi questioni sollevate con tali interrogazioni. Ribadisco però l'esigenza di assicurare sia la piena tracciabilità dei prodotti alimentari, sia un'informazione trasparente in relazione ai profili di sicurezza e di igiene alimentare degli alimenti destinati al consumo.

Devo altresì prendere atto che la situazione si presenta ancora grave per il mondo produttivo, in seguito alla nota iniziativa assunta dal Ministero delle attività produttive che, con l'adozione della nota circolare (alla «chetichella» nel mese di agosto) ha realizzato un vero e proprio «colpo di mano».

È importante che – se sono sul tappeto effettive novità scientifiche – queste siano vagliate proprio sul piano tecnico-scientifico dagli organismi competenti ed in tale senso è condivisibile la scelta di costituire un'apposita Commissione per l'approfondimento della nuova tecnica della microfiltrazione, pure se dagli ambienti scientifici sembra già emergere una valutazione sulle notevoli differenze fra il latte fresco e il latte commercializzato come fresco in base alla predetta circolare, che ha provocato la reazione delle aziende di produzione. Occorre infatti ricordare che, per ammissione degli stessi vertici della medesima azienda di commercializzazione, il latte così microfiltrato non è latte italiano.

Conclusivamente, nel dichiarare di condividere il giudizio formulato dal rappresentante del Governo in ordine alla modernità della legge n. 169 citata, ribadisco l'esigenza di non abdicare alla difesa dei produttori italiani; pur apprezzando i tentativi e le iniziative concrete messe in atto dal Ministero, prendo atto che le Attività produttive tuttora mantengono l'originario orientamento. Sarà comunque necessario tenere conto anche delle inevitabili ripercussioni sul piano occupazionale della situazione in atto, rispetto alla quale si deve ancora registrare la carenza di un'efficace istanza di coordinamento tra le posizioni divergenti emerse nella compagine governativa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PIATTI, BASSO, VICINI, COLETTI, MACONI, FLAMMIA, MALENTACCHI, STANISCI, CHIUSOLI, MURINEDDU, PIZZINATO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive.*

– Premesso:

che la produzione e la commercializzazione del latte, le sue denominazioni, sono disciplinati in Italia dalla legge n. 169 del 1989 e dai relativi regolamenti di applicazione;

che il Ministero delle attività produttive ha emanato il 2 agosto 2001 la circolare n. 167 con la quale si autorizza la vendita di un nuovo tipo di latte ottenuto da processi di microfiltrazione, denominato fresco, anche se non possiede i requisiti previsti dalla legge n. 169 del 1989 e dalle disposizioni nazionali;

che tale decisione assunta senza coinvolgere le competenti Commissioni parlamentari ha provocato la comprensibile reazione di numerose imprese agro-alimentari che hanno intrapreso ricorsi amministrativi contro tale decisione e proteste del mondo agricolo;

che tale questione è già stata posta in Commissione Agricoltura al Senato ed anche con una lettera indirizzata al Ministero delle politiche agricole che poneva quesiti che non hanno sino a questo momento avuto risposte esaurienti;

che un incontro fra il Ministero delle attività produttive e delle politiche agricole convocato martedì 19 febbraio 2002 ha assunto la decisione di modificare la circolare n. 167 del 1989 sopprimendo la parte relativa al latte, ma che tale orientamento è stato successivamente disconosciuto dal Ministro delle attività produttive,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano con urgenza coinvolgere congiuntamente le Commissioni Agricoltura e Attività Produttive per affrontare tale questione e per tutelare pienamente i consumatori, mantenendo nella legislazione indicazioni chiare non solo sul tipo di latte e le rispettive denominazioni, ma anche producendo innovazioni come sta avvenendo per altri prodotti, per una piena riconoscibilità del latte italiano.

(3-00337)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il latte fresco costituisce alimento di primaria importanza per la salute, in particolare nella prima infanzia, in relazione al rilevante apporto assicurato di proteine e di calcio;

con circolare del 2 agosto 2001 il Ministero delle attività produttive ha consentito la libera circolazione sul territorio nazionale di latti con-

fezionati con etichette contenenti la denominazione «fresco» aventi durabilità superiore a quattro giorni;

la normativa italiana vigente (legge n. 169 del 1989) fissa per tutto il latte pastorizzato il termine di quattro giorni di durabilità e dettagliate prerogative per il «latte pastorizzato fresco» attinenti alle caratteristiche organolettiche;

il trattamento necessario a consentire la consumazione del latte successivamente a quattro giorni dal confezionamento (microfiltrazione) può comportare una alterazione sostanziale delle caratteristiche nutritive originarie del prodotto, con particolare riferimento al contenuto di enzimi e vitamine:

pertanto la immissione in commercio di latti con la denominazione «fresco» non rispondenti alle caratteristiche determinate dalla legge può costituire una violazione delle norme citate e indurre in inganno i consumatori;

i produttori italiani di latte, in grado di immettere sul mercato prodotto rispondente alle norme vigenti, rischiano di essere gravemente danneggiati dalla circolazione di prodotti etichettati come freschi provenienti da Paesi del nord-Europa, ma aventi diverse caratteristiche organolettiche e prezzi al consumo inferiori;

nonostante la nota scritta inviata dal Ministero delle politiche agricole nella quale si chiede alle aziende interessate di sospendere la commercializzazione dei prodotti in questione, tali prodotti risultano tutt'ora in libera circolazione presso gli esercizi di vendita in tutto il Paese,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per assicurare che l'etichettatura del latte fresco garantisca le caratteristiche fissate dalla legge a tutela dei consumatori e dei produttori italiani, e se non intenda pertanto adoperarsi per la immediata revoca della circolare ministeriale del 2 agosto 2001 e per il conseguente ritiro dal commercio dei prodotti a base di latte microfiltrato.

(3-00363)